

Circolare n. 02/2025

Ai Sigg.ri Clienti
- loro sedi -

Padova, lì 24 gennaio 2025

OGGETTO: La Finanziaria 2025

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2025.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 908 commi.

➤ **NUOVA IRPEF 2025 - comma da 2 a 11 e 13**

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.

• **SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF**

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

- **DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE**

Detrazioni lavoro dipendente		
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025
Reddito	Detrazione (*)	Detrazione (*)
Non superiore a € 15.000	€ 1.880	€ 1.955
	La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.	
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]	
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]	

➤ **ALiquota IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI - comma 23**

In sede di approvazione, è chiarito che l'imposta sostitutiva sui redditi derivati da:

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e delle società di capitali;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, etc..);
- redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l'obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci;
- plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta / detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta;

l'imposta sostitutiva è pari al 26%.

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ - commi da 24 a 29**

In sede di approvazione è stato disposto l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Inoltre, è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);

➤ **DETRAZIONI LAVORI EDILIZI - commi 54 e 56**

Nell'ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni "ordinarie" che il "Superbonus", in parte già presenti nel testo del disegno di legge ed in parte introdotte in sede di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che per le spese 2025:

- la detrazione "ordinaria" spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull'abitazione principale dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%;
- il "Superbonus" del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;
- non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell'impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

➤ **ALIQUTA IVA 5% CORSI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA - comma 64**

In sede di approvazione, l'aliquota IVA ridotta del 5% già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica.

➤ **MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - commi da 74 a 77**

Al fine di far "emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi", con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

➤ **INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU - comma 78**

È confermato l'obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

➤ **BONUS ELETTRODOMESTICI - comma da 107 a 111**

In sede di approvazione, è stato riconosciuto per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

- è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a €100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

➤ **FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - commi da 112 a 115**

È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

➤ **IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA - comma 116**

L'art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni "prima casa", ha previsto che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata "prorogando" di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l'alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.

Se entro detto termine (2 anni) la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

➤ **CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 120**

In sede di approvazione è stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

➤ **RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti - comma 186**

E' previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

➤ **BONUS NUOVE NASCITE - comma da 206 a 208**

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - comma 385**

È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

➤ **NOVITÀ WELFARE AZIENDALE - commi da 386 a 391**

Nell'ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità: ai neo assunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:

- titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
- che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

➤ **PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - commi 399 e 400**

È confermata la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto:

- per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
- per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

➤ **CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - commi da 427 a 429**

E' riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	<i>Riduzione consumi energetici:</i> da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	<i>Riduzione consumi energetici:</i> superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	<i>Riduzione consumi energetici:</i> superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	Fino a € 10.000.000	35%	40% (*)	45% (*)
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000				

(*) La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento "ammessi a prenotazione" dall'1.1.2024 fino all'1.1.2025, è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del GSE.

➤ MINI IRES - commi da 436 a 444

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. "Mini IRES" premiale, ossia la possibilità di applicare l'imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%.

Tale "premio" è riconosciuto alle imprese che:

- accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 ad una specifica riserva;
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023 (l'ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
- nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all'1% rispetto al 2024.

Inoltre il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022, e l'impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

➤ **CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - commi da 445 a 448**

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del **credito d'imposta nella misura del 15%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B **effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 / "prenotati" entro il 31.12.2024**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2025**.

È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

➤ **RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 461**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

➤ **PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA - comma 860**

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.

Distinti saluti.

Esa&Partners